



COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO
DEI RENDICONTI DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Deliberazione 6 marzo 2014, n. 3

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2014, e, in particolare, gli articoli 4, commi 6 e 7, e 10, commi da 1 a 6, nel testo risultante dalla legge di conversione;

Vista la deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2014 della Commissione, con gli allegati modelli A e B, pubblicata in apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano e mediante la quale sono state disciplinate e rese note, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge, le modalità - valevoli anche per i partiti politici costituiti alla data del 28 dicembre 2013, di entrata in vigore del decreto-legge medesimo - per la presentazione alla Commissione dell'apposita richiesta per l'accesso ai benefici previsti dai successivi articoli 11 (erogazioni liberali in denaro fiscalmente agevolate) e 12 (due per mille dell'IRPEF);

Considerato che l'articolo 10, comma 3, come modificato dalla legge di conversione, prevede che i partiti presentino alla Commissione la predetta richiesta entro il termine fissato, in via transitoria, per l'anno 2014, al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione e che la Commissione deve provvedere, non oltre i successivi dieci giorni, all'iscrizione dei partiti, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo, in una o in entrambe le sezioni del registro previsto dall'articolo 4, comma 2;

Ritenuta l'opportunità di precisare quale è il termine di scadenza ai fini del predetto adempimento da parte dei partiti contemplati dall'articolo 4, comma 7 (i partiti cioè costituiti alla data del 28 dicembre 2013, nonché quelli cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti), i quali possono comunque usufruire - nelle more del termine di dodici mesi, che scade il 28 dicembre 2014, per dotarsi di uno statuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3 - dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

DELIBERA

La presentazione, nelle forme e i modi indicati nella citata deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2014, da parte dei partiti politici contemplati dall'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 13 del 2014, della richiesta (modello A), con il corredo di una dichiarazione (modello B) attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal successivo articolo 10, deve avvenire **entro il 10 marzo 2014** o, comunque, **non oltre il 20 marzo 2014**, data quest'ultima di scadenza del termine per l'iscrizione, da parte della Commissione, in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4, comma 2, dei partiti che risultino in possesso dei predetti requisiti, secondo quanto attestato nella loro dichiarazione.

La presente deliberazione è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

la Commissione

Bruno Bove

Carlo Piccininni

Bruno Mollica

Simonetta Rosa

Luigi Gallucci